

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1401

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SEDATI, DI LISA, VECCHIARELLI, PALMIOTTI, TEDESCHI**

*Presentata il 30 aprile 1969*

**Adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sul finire del 1963 il Parlamento eresse il Molise in regione a sé stante con la legge di modifica costituzionale n. 3, del 17 dicembre dello stesso anno.

In tal modo fu sciolta definitivamente la riserva contenuta nell'undecima norma transitoria della Costituzione e si manifestò unanime il riconoscimento delle ragioni difese così a lungo e con tanto fervore dalle popolazioni, dai senatori e dai deputati del XXI Collegio elettorale, che coincide esattamente con il territorio del Molise. La legge del 13 giugno 1965, n. 883, istituì gli uffici ed organi regionali della pubblica amministrazione, ma non dispose la istituzione nel Molise delle sovrintendenze ai monumenti, gallerie, antichità e belle arti, né contemplò un ente regionale di sviluppo per l'agricoltura, lasciando che una sezione dell'Ente per la Puglia, la Lucania ed il Molise, con sede in Bari, provvedesse ancora al Molise, senza altra specificazione operativa che quella di una rappresentanza burocratica dislocata a Campobasso.

A distanza di 6 anni dalla disposizione Costituzionale la struttura della nuova regione risulta ancora incompleta proprio in or-

dine a quei settori che, per essere determinanti alla vita molisana, richiedono più immediata e adeguata azione di governo.

Le sovrintendenze sono chiamate a farsi carico diretto della salvaguardia e della valorizzazione di un patrimonio artistico, archeologico e paesaggistico che nel Molise è tale da garantire un supporto validissimo alla domanda turistica che già proviene dall'esterno attratta dalle originali combinazioni di clima e di natura, di cultura e di ambiente, di tradizioni e di risorse ancora inutilizzate.

In agricoltura l'assetto fondiario e le abitudini contadine, le condizioni idrogeologiche di partenza e le trasformazioni irrigue e di bonifica avviate, chiamano l'Ente di sviluppo regionale ad un eccezionale impegno per saldare una ancora viva tradizione diretto-coltivatrice con le aggiornate forme di impresa e di mercato.

È facile comprendere quanto sia stato grave il ritardo nella normalizzazione degli organi e dei poteri pubblici in questi settori.

Le deficienze che si registrano, oltre ad appesantire le condizioni particolari dei settori stessi, hanno più in generale invalidato e invalidano sul nascere gli effetti politico-ammi-

nistrativi attesi dal nuovo *status* di regione. Bisogna, anzi, annotare che la positiva esperienza di rapporti creati e svolti dalla regionalizzazione della provincia di Campobasso attraverso le strutture pubbliche che sono state attuate, rende oggi più vistose le restanti inadempienze istituzionali.

Ma il ritardo più acuto e clamoroso, fino ad esser ormai insostenibile, riguarda l'articolazione provinciale della Regione.

L'organizzazione privata e societaria della economia, del commercio, del credito, dell'assistenza, dei sindacati, dei partiti, ecc., si è venuta in questi anni polarizzando attorno a Campobasso da una parte ed a Isernia dall'altra. Iniziative ed interessi locali hanno per loro conto ripartito il Molise in due circoscrizioni organiche e sufficienti. Soltanto sotto il profilo amministrativo dello Stato la dimensione regionale continua a coincidere con quella dell'unica provincia di Campobasso. Al naturale processo di organizzazione territoriale e sociale che si è imposto in termini ormai irreversibili, la pubblica amministrazione ha tenuto dietro soltanto con una frammentata e insufficiente istituzione di alcuni uffici circondariali a Isernia.

Tuttavia anche l'amministrazione dello Stato ed alcuni enti pubblici non hanno potuto fare a meno di istituire a Isernia alcuni uffici, che hanno sovente attribuzioni e poteri degli uffici provinciali: in quella città hanno sede infatti il tribunale civile e penale, la pretura, il genio civile, l'ufficio del lavoro, quello delle imposte dirette e del registro, una sezione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'ufficio distrettuale delle foreste, nonché quello dell'azienda di Stato per le foreste demaniali, il commissariato di pubblica sicurezza, la compagnia dei carabinieri, il nucleo della guardia di finanza.

Quanto agli enti pubblici si citano, ad esempio, le sezioni territoriali dell'INAM, dell'ENPAS, della cassa mutua dei coltivatori diretti ed altre.

A Isernia funzionano anche tre scuole medie inferiori e tutte le scuole superiori.

Non va inoltre dimenticato che Isernia è sede di una antichissima Diocesi.

Questa situazione torna ad investire in via diretta la responsabilità del Parlamento anche perché, nella prospettiva dei nuovi ordinamenti previsti per le regioni a statuto ordinario, il Molise risulta oggettivamente l'unica anomalia strutturale. A meno di voler prevedere una serie incalcolabile di particolarità normative per il solo Molise, la creazione di

una seconda provincia in questa regione diventa un atto urgente e preliminare rispetto a qualsiasi assetto da dare alle regioni ordinarie.

Ma indipendentemente dalle considerazioni che sono di economia legislativa o di prospettiva istituzionale, la creazione di una seconda provincia del Molise conserva all'immediato e oggettivamente caratteri talmente peculiari da renderne la proposta non assimilabile alle nuove istituzioni proposte o proponibili nell'ambito di altre regioni a statuto ordinario:

1) la istituzione nel Molise di una seconda provincia è l'unica appoggiata dal voto unanime e incondizionato dell'intera popolazione regionale;

2) la istituzione di una seconda provincia nel Molise è l'unica proposta parlamentare oggi corredata dalle prescritte deliberazioni dei comuni interessati e dal pieno assenso del Consiglio provinciale esistente;

3) la istituzione della seconda provincia del Molise assegnando il relativo capoluogo ad Isernia è l'unica a poter reclamare il mantenimento di un impegno parlamentare e di Governo positivamente ripetuto attraverso tutte le precedenti legislature della Repubblica.

Nel 1944 ebbero luogo 7 importanti convegni di sindaci dell'alto Molise per impostare con i rappresentanti del Parlamento e del Governo la formazione della provincia di Isernia. Nei successivi 8 anni si ebbero insistenti deliberazioni da parte delle amministrazioni comunali interessate contestualmente alla elaborazione dei pareri di insigni costituzionalisti e dei dati raccolti da studiosi appositamente incaricati.

La prima proposta di legge per la istituzione della provincia di Isernia fu presentata al Senato il 24 giugno 1952 con la firma del senatore Ciampitti e di altri 47 senatori di tutti i partiti. In merito la Commissione giustizia ebbe ad esprimere all'unanimità il parere favorevole, verbalizzando il 30 ottobre dello stesso anno la « piena ed incontestabile ragione della nuova provincia di porsi e di sussistere ».

Lo scioglimento anticipato del Senato non consentì il successivo voto dell'Assemblea. La proposta fu ripresentata alla Camera dei deputati il 2 dicembre 1955 con la firma di ben 264 deputati.

Il Comitato ristretto chiamato ad esaminarla attribuì al provvedimento anche il valore di una risposta necessaria ai rilievi specificamente fatti dalla Commissione parlamen-

tare di inchiesta sulla disoccupazione e la miseria, la quale, avendo approfondito l'esame delle condizioni geografiche, sociali ed economiche del Molise in generale, e dell'alto Molise in particolare, aveva per suo conto indicato nel decentramento provinciale la misura più urgente da adottare.

Il 20 e 21 febbraio 1957 si giunse al dibattito in aula con il parere favorevole delle Commissioni interpellate. Tutti i gruppi, senza alcuna eccezione, si espressero favorevolmente.

Restano significativi i riconoscimenti allora espressi dall'onorevole Lucifredi e dall'onorevole Targetti i quali, pur essendo nell'ambito dei rispettivi partiti notoriamente contrari alla istituzione di nuove province, per il caso specifico del Molise e della provincia di Isernia assentirono fervidamente alle « Ragioni di così peculiaria natura, di così eccezionale carattere » e votarono a favore della nuova provincia con l'avvertenza « che si tratta di un caso caratteristico tale da non poter essere invocato come precedente per altre consimili richieste ». « Quando si apprende che vi sono località del Molise tanto distanti dal capoluogo, quando ci si rende conto di questa specie di deserto nel quale una gran parte dei nostri fratelli vive, cioè completamente avulsi da qualsiasi rapporto con quello che rappresenta lo Stato e la vita moderna, allora si deve pensare che queste popolazioni così abbandonate, così distaccate, hanno diritto sacrosanto alla possibilità di collegarsi al resto della Nazione ».

Il 28 febbraio 1957 la Camera dei deputati approvò la legge con votazione imponente. Mancata l'eguale deliberazione del Senato per intervenuto scioglimento delle Camere la proposta per la istituzione della provincia di Isernia fu ripresentata il 10 maggio 1962 al Senato per iniziativa dell'onorevole Sansone. Altra iniziativa si concretò alla Camera dei deputati con la presentazione della proposta n. 4463 in data 13 ottobre 1967.

Sul finire della legislatura, la istituzione di una nuova provincia in ben diverse condizioni al Nord ha fatto cadere qualsiasi pregiudizio formale che si voglia ancora opporre al sollecito esame della proposta a favore della seconda provincia molisana, mentre non si può negare valore alla crisi di fiducia intervenuta nella coscienza delle popolazioni interessate, non solo riguardo ai partiti ed al Governo ma anche al Parlamento in quanto tale, stanti i precedenti legislativi accennati.

La presente proposta di legge vuole essere una risposta organica e finalmente conclusiva

alle vicende ed alle ragioni che hanno maturato il problema dell'assetto regionale del Molise in termini di acuta rivendicazione popolare e di responsabilità politiche istituzionali indeclinabili.

Isernia, città martire dell'ultima guerra, medaglia d'oro al valore civile, ha fatto risuonare nelle cronache dell'inquietudine e del disagio meridionali l'attesa delle sue popolazioni.

Le manifestazioni di piazza che negli scorsi anni hanno raggiunto punte drammatiche tanto più preoccupanti quanto meno attutite da un ambiente tradizionalmente incline all'ordine, alla pazienza e al sacrificio, possono trovare limite e rimedio nella conferma definitiva di uno sbocco favorevole per il defaticante cammino imposto alle aspirazioni regionali attraverso le procedure parlamentari e le carenze ministeriali.

Nel sottolineare ai colleghi i motivi eccezionali che riguardano la istituzione della seconda provincia nel Molise con capoluogo Isernia, i proponenti non intendono, certo, negare considerazione ai motivi adottati o invocabili per altre situazioni esistenti altrove.

Si preoccupano piuttosto con riferimento alle regioni a statuto ordinario, di sottoporre a verifica i dati obiettivi, unici ed irreperibili che sostanziano la loro proposta, nella fiducia che il voto parlamentare voglia riconoscerli caratterizzanti una realtà meridionale generalmente meritevole di risposte eccezionali da parte dei pubblici poteri e, nel quadro del mezzogiorno d'Italia, una realtà molisana specificamente matura per essere amministrata nel verso dell'urgenza e dell'emergenza dei suoi problemi.

L'assetto politico-amministrativo e la relativa normalizzazione funzionale dello Stato nel Molise è conseguibile con l'approvazione della presente legge. Il voto parlamentare risulterà coerente oltre che pregiudiziale rispetto alle prospettive di sviluppo economico e civile cui il Molise ha diritto e che gli sono state assegnate nel quadro della programmazione nazionale.

Il piano di sviluppo regionale allo stato dei fatti finirebbe con l'essere una denuncia di dati regressivi piuttosto che un coordinamento di suscettività positive, se non intervenisse subito un adeguamento di istituti e di organi inteso a localizzare ed a razionalizzare nel Molise le fondamentali espressioni decisionali ed operative dello Stato.

Gli articoli 1, 2 e 3 della legge proposta dispongono la creazione della provincia di Isernia.

L'articolo 4 prevede il distacco e l'autonomia dell'Ente di sviluppo in agricoltura dall'Ente attualmente operante per la Puglia, la Lucania e il Molise.

L'articolo 5 istituisce la sovrintendenza del Ministero della pubblica istruzione.

L'articolo 6 autorizza il Ministro del tesoro ad operare le occorrenti variazioni di bi-

lancio mediante prelievi dal fondo globale per la reintegrazione degli stati di previsione dei Ministeri interessati all'applicazione della legge.

È rimessa alla facoltà del Governo di indicare la eventuale ripartizione in una o più annualità della spesa concernente i provvedimenti adottati.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

La regione Molise, con capoluogo Campobasso, è costituita dalle province di Campobasso e di Isernia.

### ART. 2.

La provincia di Campobasso, con capoluogo Campobasso, comprende i seguenti comuni: Acquaviva Collecroce, Baranello, Boiano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Civitacampomarano, Colle d'Anchise, Colletorto, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Jelsi, Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Pietracupa, Portocannone, Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, Ripamolise, Roccapavara, Rotello, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, San Massimo, San Polomatese, Santa Croce di Magliano, Sant'Angelo in Grotte, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elia a Pianisi, Sepino, Spinete, Tavenna, Termoli, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Ururi, Vinchiatiuro.

## ART. 3.

La provincia di Isernia, con capoluogo Isernia, comprende i seguenti comuni, che cessano di far parte della provincia di Campobasso: Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Castelverino, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Colli al Volturno, Concacasale, Filingnano, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Montenero Valcociario, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello di Molise, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta al Volturno, San Pietro Avellana, Sant'Agapito, Sant'Angelo del Pesco, Santa Maria del Molise, Sant'Elena Sannita, Scapoli, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro.

## ART. 4.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Ministri competenti emanano i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima e per l'approvazione dei progetti da concordare fra le amministrazioni provinciali di Campobasso e di Isernia, concernenti la separazione patrimoniale e il riparto delle attività e passività.

## ART. 5.

Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali.

La provincia e gli altri enti provvedono, relativamente agli uffici ed organi provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

## ART. 6.

È istituito l'Ente regionale di sviluppo per il Molise, con sede a Campobasso, con i requisiti, i poteri e i compiti previsti dalla legge

14 luglio 1965, n. 901, e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, a quanto occorre per la costituzione ed il funzionamento dell'ente, ed alla regolazione dei rapporti con l'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise.

**ART. 7.**

Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, alla istituzione, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, della sovrintendenza ai monumenti, alle antichità e alle belle arti per il Molise con sede a Campobasso.

**ART. 8.**

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni occorrenti nei bilanci dei Ministeri interessati all'applicazione della presente legge e ad effettuare la reintegrazione delle poste previsionali soggette al derivante maggior onere per l'esercizio in corso.